

## **Sentenza N. 241 depositata il 24 ottobre 2014**

**Materia:** Ordinamento degli enti locali

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli artt. 3,18,97,114,118 e 119 della Costituzione

**Rimettente:** Consiglio di Stato

**Oggetto:** Decreto legislativo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) art. 271, secondo comma

**Esito:** Inammissibilità

La Sentenza n.241/2014 ha valenza significativa, perché, attraverso di essa, la Corte Costituzionale torna a fornire indicazioni sull'utilizzazione del parametro dell'eguaglianza e sull'adeguatezza della motivazione a sostegno della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Oggetto del ricorso è il secondo comma dell'articolo 271 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, che prevede: *"Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza"*.

Riassumendo in breve l'iter che ha portato al giudizio di legittimità costituzionale sulla disposizione sopra richiamata, si muove dal ricorso avverso il provvedimento del Comune di Lasta a Signa che ha respinto la richiesta di distacco temporaneo di un dipendente comunale presso la sede della Lega Toscana delle autonomie locali, aderente alla Lega delle autonomie locali (associazioni non presenti

nell'elenco tassativo di cui al sopra riportato secondo comma dell'articolo 271 del T.U. 267/2000).

Al rigetto del suddetto ricorso, l'Associazione ha impugnato la Sentenza davanti al Consiglio di Stato che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sul secondo comma dell'articolo 271 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, ritenendola rilevante per il giudizio chiamato ad emettere e non manifestamente infondata, nella parte in cui la disposizione censurata "esclude la possibilità per gli enti locali di distaccare il proprio personale anche presso associazioni diverse da quelle tassativamente indicate".

Dichiarando inammissibile il ricorso di legittimità costituzionale, la Suprema Corte ha espresso rilievi che costituiscono veri e propri principi guida, per l'attivazione del giudizio di costituzionalità incidentale.

La censura, avanzata dal rimettente, di lesione del principio di uguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento a sfavore delle associazioni non rientranti in quelle tassativamente previste al secondo comma dell'articolo 271 del T.U.267/2000, è stata ritenuta dalla Corte carente di argomentazione.

In proposito, nell'asserire che il controllo sulla ragionevolezza della norma impugnata sottenda la comparazione della disciplina censurata con quella che si propone coerente con l'ordinamento costituzionale, è stato nuovamente definito il principio di eguaglianza sostanziale, già formulato nella sentenza n.89 del 1996, come "giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti".

In sostanza, la Corte ha ritenuto che nell'ordinanza di rimessione non siano state adeguatamente motivate le ragioni sottese alla norma impugnata né argomentati i motivi che hanno fatto ritenere, al giudice rimettente, la presenza di omogeneità tra le associazioni espressamente disciplinate dalla norma impugnata e le associazioni ricorrenti, invece, escluse dall'elenco, ritenuto tassativo, e per questo ritenute discriminate dal giudice a quo.

La carenza dell'apporto argomentativo dell'ordinanza di rimessione, evidenziato dalla Corte anche in riferimento alle altre censure di violazione degli articoli 18, 97, 114, 118 e 119, assume, inoltre, una particolare rilevanza negativa in riferimento alla richiesta di estensione dell'ambito applicativo della norma, mediante dichiarazione di illegittimità costituzionale della stessa "nella parte in cui esclude la possibilità per gli enti locali di distaccare il proprio personale anche presso associazioni diverse da quelle tassativamente indicate".

In definitiva, per la Corte, la necessità di motivare i ricorsi di legittimità costituzionale in modo adeguatamente approfondito da fornire argomenti decisivi alle tesi sostenute si impone a maggior ragione quando vengono formulate richieste talmente ampie da avere persino una portata additiva sulla norma impugnata.